ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 8 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 10 MARZO 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **dieci** del mese di **marzo**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vito Galluffo – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

È, invece, assente il Consigliere Avv. Ciaravino Salvatore.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Iscrizione nell'elenco del patrocinio a spese dello Stato;
4. Cancellazione dall'Elenco nazionale dei difensori d'ufficio;
5. Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
6. Esecutività cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati;
7. Iscrizione Albo Avvocati;
8. Trasferimento Albo Avvocati;
9. Ricorso C.N.F. Avv. **==========**;
10. Ufficio per il processo: avvocati e regime di incompatibilità;
11. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
12. Iscrizione Elenco Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo;
13. Compiuta pratica;
14. Convocazione assemblea iscritti Congresso Nazionale Forense e approvazione bilanci 2021-2022;
15. Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo;
16. Esposti e segnalazioni;
17. Unione Ordini Forensi della Sicilia;
18. Formazione professionale continua;
19. Varie.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

****

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce di avere partecipato ad un incontro con i rappresentanti della Regione Sicilia al termine del quale è stata assicurata la disponibilità a sostenere l'iniziativa della realizzazione di una Cittadella Giudiziaria a Trapani. Al fine di promuovere il progetto si è ritenuto di costituire un comitato che sostenga e promuova l'iniziativa. Hanno prontamente aderito il Presidente della Camera Penale di Trapani, Avv. Marco Siragusa e il Presidente della Camera Civile di Trapani, Avv. Alberto Lo Giudice, il Vice – Presidente del Consiglio Nazionale Forense – Avv. Francesco Greco, i vari rappresentanti degli Ordini Professionali trapanesi, il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Trapani, Arch. Giuseppina Pizzo, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani, Ing. Giovanni Indelicato, il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Trapani, Dott. Gildo La Barbera, il Presidente del Consiglio Notarile di Trapani e Marsala, Notaio Massimo Petralia, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Palermo, l'A.I.G.A. – Sezione di Trapani – Avv. Giuseppe Coppola, l'Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Trapani, Dott. Giancarlo Caruso; il Vescovo di Trapani – Mons. Pietro Maria Fragnelli, il Presidente del Polo Universitario di Trapani - Prof. Giorgio Scichilone, il Presidente dello I.A.C.P. di Trapani – Avv. Vincenzo Scontrino e il Giornalista Nicola Baldarotta.

Prende la parola il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, nella qualità di Presidente del Comitato Pari Opportunità del COA di Trapani, la quale ritiene che anche il Comitato Pari Opportunità possa validamente sostenere e contribuire all'iniziativa e ritiene pertanto di aderire al costituendo Comitato.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera, avanzata dalla medesima in qualità di consigliere delegato, relativamente all'istanza n. 4099/2021 di Prot. del 22/12/2021– F13 C N. 19/2021 presentata dall'Avv. =========per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore =========.

Riferisce di avere comunicato in data 22.02.2022, all'esito dell'attività istruttoria espletata, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'iscritto, rideterminando il totale dei compensi in € =========, oltre spese generali ed accessori di legge, rispetto all'originaria domanda di € =========, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'Avv. =========, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha fornito alcun riscontro.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========= (Prot. N. 4099/2021 del 22/12/2021 – F13 C N. 19/2021) **-** esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti =========, per l'attività professionale prestata nella causa civile N. =========/2020 di R.G., conclusasi con sentenza n. =========/2021 del 10.02.2021, promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro ========= avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. =========/2019 resa dal Giudice di Pace di Trapani.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Dato atto che l'Avv. =========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha presentato controdeduzioni;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al grado dell'autorità adita, al numero e all'importanza delle questioni trattate, all'esito del giudizio, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad **€** =========, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Vista la proposta il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Maria Orlando, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========= del compenso complessivo di **€** =========**,** così determinato.

========= omissis =========

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 1/2022 G.P., N. 2/2022 G.P., N. 4/2022 G.P., N. 5/2022 G.P., N. 6/2022 G.P., N. 7/2022 G.P., N. 8/2022 G.P., N. 9/2022 G.P., N. 10/2022 G.P., N. 18/2022 G.P., N. 102/2022 G.P., N. 115/2022 G.P., N. 116/2022 G.P., N. 117/2022 G.P., N. 118/2022 G.P., N. 119/2022 G.P., N. 120/2022 G.P., N. 121/2022 G.P., N. 122/2022 G.P., N. 123/2022

G.P., N. 124/2022 G.P., N. 125/2022 G.P., N. 126/2022 G.P., N. 127/2022 G.P., N. 128/2022 G.P., N. 129/2022 G.P., N. 130/2022 G.P., N. 131/2022 G.P., N. 132/2022 G.P., N. 133/2022 G.P., N. 134/2022 G.P., N. 135/2022 G.P., N. 136/2022 G.P., N. 137/2022 G.P., N. 138/2022 G.P., N. 139/2022 G.P., N. 140/2022 G.P., N. 141/2022 G.P., N. 142/2022 G.P., N. 143/2022 G.P., N. 144/2022 G.P., N. 145/2022 G.P., N. 146/2022 G.P., N. 147/2022 G.P., N. 148/2022 G.P., N. 149/2022 G.P., N. 150/2022 G.P., N. 152/2022 G.P., N. 153/2022 G.P., N. 155/2022 G.P., N. 156/2022 G.P., N. 157/2022 G.P., N. 158/2022 G.P., N. 159/2022 G.P., N. 160/2022 G.P., N. 161/2022 G.P., N. 162/2022 G.P., N. 163/2022 G.P., N. 165/2022 G.P., N. 167/2022 G.P., N. 169/2022 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

****

§ Sempre in relazione al secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03.03.2022 dall'Avv. =========, n.q. di procuratore speciale di =========, volta ad ottenere la rettifica del provvedimento n. 1135/2021 G.P. del 25/11/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato adottato dal Consiglio in favore del Sig. =========per promuovere innanzi il Tribunale di Trapani un giudizio civile nei confronti di ========= avente ad oggetto =========.

Ciò in quanto, dalla disamina degli atti successivamente prodotti dalla parte, il professionista ha accertato che la competenza per valore dell'instauranda controversia era radicata presso il Giudice di Pace di Trapani anziché presso il Tribunale di Trapani, come erroneamente indicato al momento della presentazione dell'istanza

Il Consiglio:

Letta l'istanza presentata in data 03.03.2022 dall'Avv. ========= volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 1135/2021 G.P. del 25/11/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato in favore del Sig. =========, per promuovere innanzi il Tribunale di Trapani un giudizio civile nei confronti di ========= avente ad oggetto =========;

Ritenuto che nell'istanza di ammissione presentata dal Sig. ========= è stato erroneamente indicato il Tribunale di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente alla trattazione della controversia, anziché il Giudice di Pace di Trapani;

richiamata la delibera consiliare n. 1135/2021 G.P. del 25/11/2021;

DELIBERA

per quanto detto in premessa

1) di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n. 1135/2021 G.P. del 25/11/2021, come segue:

"**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig. ========= *(…..)* per promuovere un giudizio innanzi il "***Giudice di Pace di Trapani"*** nei confronti di =========avente ad oggetto =========."

2) di confermare la validità della citata determinazione n. 1135/2021 G.P. del 25/11/2021 in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

****

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dal Sig. =========, volta ad ottenere la segnalazione di una terna di professionisti iscritti nell'elenco - ex art. 81 DPR 115/2002 - dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per proseguire l'azione giudiziaria avanti il Tribunale di Trapani contro ========= in materia di affidamento figli. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di segnalare i nominativi dei professionisti di seguito indicati:

Avv. **Alcamo Giacomo**, con studio in Trapani, Via Osorio, 18 - tel./fax 0923/872933 - cell. 3476233361;

Avv. **Corso Francesca**, con studio in Trapani, Via Livio Bassi 205 - tel./fax 0923/1893814 - cell. 3298293354;

Avv. **Magaddino Federica**, con studio in Trapani, Via Rocco Solina 26 - tel./fax 0923/24630.

Gli avvocati segnalati dovranno riferire al Consiglio ogni eventuale motivo ostativo all'assunzione dell'incarico.

****

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dal Sig. =========, volta ad ottenere la segnalazione di una terna di

professionisti iscritti nell'elenco - ex art. 81 DPR 115/2002 - dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per essere assistito nelle eventuali azioni giudiziarie contro ==========. Il Consiglio, esaminata l'istanza e i documenti allegati, visti gli artt. 80 comma 1 e 124 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002, dispone il non luogo a provvedere sulla richiesta per incompetenza territoriale.

****

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 01/03/2022 dall'Avv. **Salato Filippo**, iscritto al n. 1017 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 30/01/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Salato Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 13.09.1983, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

****

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONI DALL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Nazionale Forense, con pec del 17.02.2022, ha comunicato di avere disposto, con delibera in data 16.02.2022, la cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, per mancata presentazione entro il 31.12.2021 della domanda di permanenza, dei seguenti avvocati: =========. Le cancellazioni sopra deliberate avranno effetto dal primo giorno utile del trimestre successivo alla data della delibera di cancellazione e quindi dal 1° aprile 2022.

Il Consiglio, preso atto del provvedimento del 16.02.2022 del C.N.F., dispone darne comunicazione agli interessati, con avviso che le cancellazioni sopra deliberate avranno effetto dal primo giorno utile del trimestre successivo alla data della delibera di cancellazione e, quindi, dal 1° aprile 2022.

****

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ACCERTAMENTO IPOTESI INCOMPATIBILITÀ ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =========, con pec del

07.03.2022, assunta al prot. n. 856 del 7.3.2022, ha richiesto un rinvio dell'audizione fissata per la seduta odierna, poiché ancora positiva al covid 19. Il Consiglio delibera di rinviare l'audizione dell'Avv. ========= alla seduta del 24 marzo 2022 alle ore 15,30.

****

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ESECUTIVITÀ CANCELLAZIONE D'UFFICIO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la delibera del 7.10.2021 di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. =========, per attestarne l'esecutività a seguito del decorso del termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012.

La notificazione della delibera di cancellazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si è perfezionata nei confronti dell'Avv. ========= il giorno 22.11.2021, il ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (02.11.2021), mediante deposito, a cura dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella casa comunale di =========, ultima residenza conosciuta del destinatario.

Il Consiglio:

Alla luce di quanto sopra,

ritenuto che la notifica della delibera del 7.10.2021 di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. ========= si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il giorno 22.11.2021 per il decorso dei venti giorni successivi a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte;

ritenuto che, avverso la suddetta delibera di cancellazione, l'interessato non ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, così come previsto dall'art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012 e che, in ogni caso, ne risulta perento il termine di sessanta giorni per la proposizione;

ad unanimità

dichiara l'esecutività della pronuncia del Consiglio del 07.10.2021 riguardante la cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. =========, a far data dal 22 gennaio 2022.

Manda al Consigliere Segretario di comunicare immediatamente al CNF e a tutti i Consigli degli Ordini territoriali la cancellazione.

****

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Culcasi Salvatore**, nato a Paceco (TP) il 25/02/1946;

Dott.ssa **Fici Jessica**, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott. **Culcasi Salvatore**, nato a Paceco (TP) il 25/02/1946;

Dott.ssa **Fici Jessica**, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022

dall'Avv. **Abbate Tommaso**, nato a Carini (PA) il 09/06/1987, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo a seguito del trasferimento del domicilio professionale nel comune di Monreale.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra e udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista;

Ritenuto che:

- l'Avv. **Abbate Tommaso** è iscritto al N. 934 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine, giusta delibera consiliare del **17/01/2017** (prescritto giuramento per l'esercizio della professione forense prestato in data 10/02/2017 innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica);

- l'Avv. **Abbate Tommaso**, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25, è iscritto nell'Elenco degli Avvocati tenuto da quest'Ordine per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari con decorrenza dal **29/01/2019**;

- a carico dell'Avv. **Abbate Tommaso** non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

- l'Avv. **Abbate Tommaso** non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari;

- l'Avv. **Abbate Tommaso** è in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione all'Albo sino all'anno 2022;

- l'Avv. **Abbate Tommaso** ha adempiuto regolarmente agli obblighi formativi sino all'anno 2021;

Visto l'art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato); ad unanimità,

DELIBERA

di concedere all'Avv. **Abbate Tommaso**, nato a Carini (PA) il 09/06/1987, nulla-osta per il trasferimento d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo; e ciò con

l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Palermo.

****

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (RICORSO C.N.F. AVV. ========= AVVERSO CANCELLAZIONE D'UFFICIO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario rende noto che il C.N.F., con pec in data 09/03/2022, ai sensi dell'art. 60 comma secondo del R.D. 22.01.1934, n. 37, ha comunicato che gli atti relativi al ricorso proposto dall'Avv. =========, avverso la delibera in data 22/10/2020 di cancellazione dall'Albo degli Avvocati rimarranno depositati presso gli uffici del C.N.F. per il termine di gg. 10 dalla data del 09.03.2022 e che durante tale termine sarà possibile proporre deduzioni. Il Consiglio dà incarico al Presidente di predisporre delle note difensive da inoltrare al C.N.F..

****

§ Passando all'esame del decimo punto posto all'O.d.G. (UFFICIO PER IL PROCESSO: AVVOCATI E REGIME DI INCOMPATIBILITÀ), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la questione degli avvocati e dei praticanti avvocati reclutati nell'ufficio per il processo e più specificatamente la statuizione prevista dall'art. 33, comma 2 lett. a) del D.L. n. 17/2022, che ha inserito il comma 2 bis all'art. 11 del D.L. n. 80/2021, secondo cui l''assunzione presso l'ufficio per il processo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A..

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, visto l'art. 33, comma 2 lett. a) del D.L. n. 17/2022, che ha inserito il comma 2 bis all'art. 11 del D.L. n. 80/2021, delibera di invitare gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Amministrazione Giudiziaria con la qualifica di addetto all'Ufficio per il processo a richiedere la sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A.., previa presentazione di apposita richiesta ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

I praticanti avvocati, abilitati al patrocinio sostitutivo, saranno tenuti a procedere alla richiesta di revoca dell'abilitazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A..

I praticanti avvocati semplici, invece, dovranno limitarsi a comunicare l'immissione in servizio presso l'ufficio per il processo. Coloro i quali non hanno ancora completato il prescritto periodo di tirocinio

forense, ai fini della validità dei semestri di pratica, saranno comunque tenuti alla partecipazione al prescritto numero di udienze e alla frequenza dello studio, così come stabilito dall'art. 3 del D.M. 70/2016.

Manda al Consigliere Segretario per la redazione di apposita circolare informativa da inoltrare agli iscritti interessati.

****

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 19.02.2022 dalla Dott.ssa **Reina Laura**, nata a Erice (TP) il 09/11/1996, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Reina Laura** è stata iscritta al n. 2931 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 04/12/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Reina Laura** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Reina Laura**, nata a Erice (TP) il 09/11/1996, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dal Dott. **Abbate Marco**, nato a Carini (PA) il 23/06/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 19 gennaio 2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Abbate Marco** è stato iscritto al n. 2868 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 18/04/2019; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Abbate Marco** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Abbate Marco**, nato a Carini (PA) il 23/06/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 19 gennaio 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dal Dott. **Abbate Salvatore**, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 19 gennaio 2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Abbate Salvatore** è stato iscritto al n. 2869 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 18/04/2019; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Abbate Salvatore** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Abbate Salvatore**, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 19 gennaio 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dalla Dott.ssa **Vivona Alessandra**, nata a Erice (TP) il 14/12/1994, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritta; Ritenuto che la Dott.ssa **Vivona Alessandra** non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2022; ad unanimità,

DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa **Vivona Alessandra**, nata a Erice (TP) il 14/12/1994. Dispone altresì di invitare l'interessata a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022, informandola inoltre che solo dopo l'adempimento di tale obbligo il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.02.2022 dal Dott. **Tortomasi Mirko**, nato a Partinico (PA) il 23/08/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 23 febbraio 2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Tortomasi Mirko** è stato iscritto al n. 2875 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/05/2019; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Tortomasi Mirko** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Tortomasi Mirko**, nato a Partinico (PA) il 23/08/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 23 febbraio 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25.02.2022 dal Dott. **Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 21 febbraio 2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Roccaforte Daniele** è stato iscritto al n. 2758 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/03/2017; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Roccaforte Daniele** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro

sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 21 febbraio 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28.02.2022 dalla Dott.ssa =========, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritta; Ritenuto che la Dott.ssa =========non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2022; ad unanimità,

DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa =========. Dispone altresì di invitare l'interessata a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022, informandola inoltre che solo dopo l'adempimento di tale obbligo il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

****

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 04.03.2022 dalla Dott.ssa **Barbara Veronica**, nata a Erice (TP) il 01/12/1983, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 04/03/2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Barbara Veronica** è stata iscritta al n. 2789 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/11/2017; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Barbara**

Veronica è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Barbara Veronica**, nata a Erice (TP) il 01/12/1983, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 04/03/2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 25/02/2022 del Dott. **Cracchiolo Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 20/07/1991, iscritto al **N. 2954** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **22/04/2021**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*)*;

Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Cracchiolo Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 20/07/1991, - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data

dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avv. **Ciacio Damiano**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra, dispone l'iscrizione del Dott. **Cracchiolo Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 20/07/1991, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **Ciacio Damiano**.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28.02.2022 dalla Dott.ssa **Selvaggio Manuela**, nata ad Erice (TP) il 25/09/1991, iscritta al N. 2926 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/09/2020, la quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ad unanimità, delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E APPROVAZIONE BILANCI 2021-2022) e il Consigliere Segretario riferisce che con nota dell'11 gennaio 2022 il Presidente del C.N.F. ha convocato il XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 e che con lettera in pari data lo stesso Presidente del C.N.F. ha fornito ai Consigli degli Ordini circondariali le istruzioni per la convocazione dell'Assemblea degli iscritti finalizzata alla discussione

dei temi congressuali e alla elezione dei delegati. Comunica, inoltre, che, ai sensi del vigente Statuto del Congresso Nazionale Forense, l'Ordine degli Avvocati di Trapani è rappresentato al Congresso dal proprio Presidente (delegato di diritto) e da due delegati eletti dall'Assemblea degli iscritti.

Le operazioni volte alla elezione dei delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto congressuale, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e/o regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo dei COA, vigenti alla data di svolgimento dell'Assemblea (allo stato: legge n. 113/2017 e D.M. 156/2016), limitatamente ai seguenti aspetti: composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei delegati. Per quanto concerne i termini di convocazione dell'assemblea degli iscritti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, D.M. 13 luglio 2016, n. 1561 e dell'art. 4, comma 5, dello Statuto2, l'elezione dei Delegati deve tenersi almeno novanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali e l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere recapitato agli iscritti almeno 30 giorni prima della data fissata, come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 113/2017.

L'elezione dei Delegati dovrebbe perciò tenersi entro e non oltre il 7 luglio 2022, e il relativo avviso di convocazione dell'assemblea degli iscritti dovrebbe essere recapitato entro e non oltre il 7 giugno 2022. Il Comitato organizzatore, tuttavia, al fine di consentire il migliore svolgimento dei lavori e, in particolare, dei delicati compiti affidati dallo Statuto alla Commissione verifica dei poteri, quali la verifica del numero dei delegati e la decisione sui reclami relativi allo svolgimento e all'esito delle operazioni elettorali, nella riunione del 17 novembre 2021 ha deliberato che le operazioni elettorali si svolgano entro e non oltre il 31 maggio 2022. Di conseguenza, l'avviso di convocazione dovrà essere recapitato entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Cconsiderato che, entro il prossimo 30 aprile 2022, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 13/7/2016, n. 156, occorre procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022, ritiene opportuno procedere con un'unica convocazione assembleare, finalizzata alla discussione dei temi congressuali e, a seguire, all'elezione dei delegati e all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del preventivo 2022

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, visti e richiamati: la legge 12/7/2017, n. 113, il D.M. 13/7/2016, n. 156 e l'art. 4 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, ad unanimità, delibera che

L'Assemblea degli iscritti finalizzata alla discussione dei temi congressuali e alla elezione dei delegati dell'Ordine degli Avvocati di Trapani al XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nei

giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022, e all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del preventivo 2022 è convocata presso il Consiglio dell'Ordine in prima convocazione alle ore 9,00 del giorno 18 maggio 2022 e in seconda convocazione alle ore 8,30 del giorno 19 maggio 2022 presso l'aula Giovanni Falcone al piano terra del palazzo di Giustizia.

Le votazioni per l'elezione dei delegati congressuali si terranno nei seguenti giorni e orari:

a) giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 9,30 ovvero dal termine dell'Assemblea di seconda convocazione e fino alle ore 13,30;

a) venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 9,30 fino alle ore 13,30;

Il numero complessivo dei delegati da eleggere ai sensi dell'art. 4 dello Statuto è pari a **2 (due)**.

Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a tre quarti di quello dei delegati da eleggere (quindi 1 voto); L'elezione avviene a scrutinio segreto e non è consentita alcuna delega ai fini dell'espressione del voto.

Le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, **entro le ore 12.00 (dodici) di giovedì 5 maggio 2022** (quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto) presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Trapani con le formalità stabilite dall'art. 8 della legge n. 113/2017. Le proposte di candidatura dovranno essere depositate in originale personalmente dal candidato ovvero da altro soggetto all'uopo incaricato munito di delega scritta.

L'avviso di convocazione sarà reso noto con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4 e seguenti, della citata legge n. 113/2017.

I componenti della commissione elettorale verranno designati con successiva deliberazione secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della legge n. 113/2017.

****

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PALERMO), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 21.02.2022, ha notificato la delibera del 28/01/2022 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 149/2019 C.D.D. a carico dell'Avv. ========= in relazione all'esposto N. 14/2019 del 24/5/2019 dal Sig. =========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 21.02.2022, ha notificato la delibera del 28/01/2022 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 144/2019 C.D.D. a carico dell'Avv. ========= a seguito dell'esposto rubricato al N. 11/2019 del 21/05/2019, con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo segnalava, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento disciplinare iscritto al N. 206/2018 CDD nei confronti dell'Avv. ========= a seguito dell'esposto presentato il 5/10/2018 dalla =========, elementi di natura disciplinare a carico dell'Avv. =========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 25.02.2022, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 03.02.2022 e depositata il 25.02.2022 con la quale è stato disposto il non luogo a provvedere nei confronti dell'Avv. ========= in relazione al procedimento disciplinare n. 190/2020 a seguito dell'esposto N. 20/2020 del 27/07/2020 presentato =========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 25.02.2022, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 27.01.2022 e depositata il 25.02.2022, con la quale è stato disposto il non luogo a provvedere nei confronti dell'Avv. ========= in relazione al procedimento disciplinare n. 146/2019 a seguito dell'esposto N. 13/2019 del 22/5/2019 presentato dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, che trasmetteva, per le valutazioni di natura deontologica, gli atti relativi al procedimento penale n. 3157/2018 R.G. N.R. nei confronti dell'Avv. =========, conclusosi con ordinanza di archiviazione. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 2.3.2022, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 28.01.2022, con la quale è stata inflitta all'Avv. =========. la sanzione

disciplinare della censura in relazione al procedimento disciplinare n. 202/2018 a seguito dell'esposto N. 23/2018 del 27/6/2018 presentato dall'Avv. =========. Il Consiglio prende atto.

Con riferimento alla richiesta avanzata tramite pec del 3 marzo 2022 dall'Avv. =========, il quale ha invitato il Consiglio a valutare, previa disamina del fascicolo del procedimento disciplinare n. 202/2018, l'opportunità di impugnare la decisione del C.D.D. di Palermo, il Consiglio, esaminata la richiesta, dispone il non luogo a provvedere.

****

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che il Sig. =========, con nota del 03.03.2022, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. =========. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ========= al **N. 5/2022 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia =========.

****

§ Passando all'esame del diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA), il Consigliere Segretario comunica che l'U.O.F.S., con nota del 26.02.2022, ha richiesto l'indicazione di due rappresentanti del Foro di Trapani all'interno delle commissioni permanenti di studio istituite dall'U.O.F.S. al fine di approfondire le tematiche congressuali in vista del prossimo Congresso di Lecce. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima seduta.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del diciottesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario comunica che il Segretario della Scuola Formazione Forense Avv. Pietro Drago, con e-mail del 18/02/2022, ha trasmesso copia del verbale della seduta del direttivo della Scuola tenutasi lo scorso 16 febbraio 2022, al termine della quale si è deciso di non attivare il corso ordinario 2022 di preparazione all'esame di avvocato per l'esiguo numero di iscrizioni. Il Consiglio prende atto.

****

§ Sempre in relazione al diciottesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI), il Consigliere

Segretario comunica che l'Avv. Marica De Gregorio, Referente per la sezione di Trapani dell'Associazione AIAF - Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con pec del 09.03.2022, ha richiesto l'accreditamento del Convegno che si terrà il giorno 28.03.2022, mediante piattaforma online, dal titolo "Il Codice Rosso e riflessi di natura penale nei procedimenti di famiglia". Il Consiglio, ad unanimità, delibera l'accreditamento del convegno con n. 3 c.f..

****

§ Sempre in relazione al diciottesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERI FORMAZIONE), il Consigliere Segretario propone di rinviare ad una prossima seduta l'esame di tutte le istanze sino ad oggi pervenute da parte degli iscritti ai fini dell'esonero dagli obblighi formativi. Il Consiglio, ad unanimità, accoglie la proposta del Consigliere Segretario.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del diciannovesimo punto all'ordine del giorno (VARIE) e il Consigliere Segretario riferisce che il Sig. Martines Francesco, Agente di zona di 24Ore Professionale, con email del 03.03.2022, ha trasmesso offerta relativa alla newsletter digitale personalizzata per gli iscritti all'Ordine. Il Consiglio delibera di non aderire alla proposta.

****

Prima di chiudere i lavori consiliari, il Consigliere Segretario, in considerazione dell'emergenza causata dall'invasione dell'Ucraina da parte delle Forze armate della Federazione Russa, ritiene opportuno promuovere un'iniziativa di solidarietà in favore della popolazione ucraina tutta, tragicamente colpita nelle sue componenti più deboli quali bambini, anziani, malati e disabili. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di organizzare una raccolta fondi, dando incarico al Consigliere Tesoriere di richiedere l'emissione di una carta prepagata con iban su cui fare confluire tutte le donazioni che gli iscritti intenderanno effettuare. Il Consiglio dispone l'inoltro di apposita circolare agli iscritti.

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che il Presidente del Cnf, Maria Masi ha inviato una comunicazione ai 140 Ordini degli avvocati per istituire un "contact point" presso i consigli forensi locali, che offra un servizio di supporto ai profughi in fuga dalla guerra, sulla base della competenza territoriale. I problemi da affrontare spazieranno dal riconoscimento dello stato di rifugiato, all'assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento

familiare, con particolare riferimento alle necessità dei minori, e richiederanno non solo competenza nella disciplina della migrazione ma anche disponibilità alle relazioni con i servizi assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di volontariato. Il Consiglio, verificata la disponibilità degli Avv.ti Passalacqua Ippolito e Giacalone Fabio, individuati sulla base della comprovata competenza e professionalità nello specifico settore, delibera di aderire all'iniziativa con il supporto dei predetti avvocati.

****

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 24 marzo 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando Avv. Vito Galluffo